

## I - La conoscenza e il controllo del territorio

Solo a fini esemplificativi, il fenomeno del lavoro nero, pur in presenza dei medesimi elementi oggettivi, fiscale, previdenziale e assicurativo, cela in realtà differenti manifestazioni.

Si pensi:

- da un lato, allo sfruttamento criminale della manodopera, nel quale è spesso ravvisabile una vera e propria forma di schiavizzazione della persona (manifattura tessile, edilizia, od anche come recentemente evidenziato dalla cronaca di questi giorni il caso Rosarno) che rappresenta solo la punta dell'iceberg di un disegno preordinato di criminalità;
- dall'altro lato, a situazioni nelle quali tale fenomeno non rappresenta nemmeno motivo di condanna o deplorazione sociale (i lavori di piccola manutenzione domestica, le ripetizioni scolastiche, il secondo lavoro nell'impiego pubblico, il lavoro dei pensionati, etc.).

Restando per un momento nell'ambito del lavoro nero quale espressione di illegalità, è evidente che se a tanto si aggiungono - in termini di conoscenza - le difficoltà di misurazione quantitativa dello stesso, un approccio di soluzione adeguato alla complessità del fenomeno deve tenere conto:

**1. sul versante dell'irregolarità di misure indirizzate:**

- innanzitutto, ad una legislazione (del lavoro) lineare e di semplice applicazione, tale da sottrarre ogni possibile alibi ed interesse a perseguire condotte illecite per entrambe le parti del rapporto;
- parallelamente al versante repressivo (regime sanzionatorio, ma anche attività ispettiva e di intelligence soprattutto di conoscenza e controllo reale del territorio);

**2. sul versante della criminalità:**

- di misure che innalzino il livello di presenza, visibilità ed azione delle istituzioni pubbliche nel territorio;
- di misure che incrementino quantitativamente e qualitativamente il sistema di vigilanza e dei controlli;
- di dispositivi legislativi straordinari che impediscano l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici e, nei casi più gravi, interdicono la possibilità di costituire imprese o di assumere da parte di soggetti con precedenti gravi.

## **II – Il Lavoro stagionale agricolo**

Un particolare aspetto dell'illegalità certamente interessa la questione del lavoro extracomunitario, in particolare sul versante del lavoro stagionale agricolo.

Il buon risultato ottenuto nel rendere disponibile anno per anno un idoneo numero di quote ha consentito, sottraendo tutti i possibili alibi al datore di lavoro per instaurare un regolare rapporto con cittadini extracomunitari, di discernere immediatamente tra aziende che perseguono la legalità e aziende che misurano la propria competitività operando esclusivamente sul margine garantito dall'elusione delle norme.

L'elusione delle norme rappresenta di fatto, nell'approccio al mercato, un elemento di indubbia competitività sul versante dei costi ed altrettanto quindi di concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari.

Lo stravolgimento del concetto positivo di competitività comporta la rinuncia a misurare tale elemento sulla qualità del prodotto intesa in senso ampio ovvero sia intrinseca al prodotto stesso, che collegata alla qualità del processo di produzione.

Certamente non può esistere un prodotto di qualità senza che a monte ci sia anche un lavoro di qualità.

La valorizzazione delle produzioni agricole, intesa come processo che permette alle imprese di affermarsi sul mercato interno ed internazionale per assicurare un giusto reddito alla produzione agricola e garantire al cittadino consumatore corretta informazione e idonea sicurezza alimentare, deve quindi poter contare su una legislazione che attraverso la certificazione origine, lo sviluppo della vendita diretta (farmer market), ma anche l'apposizione di un marchio etico al prodotto, assicuri il giusto valore aggiunto alle produzioni di quelle imprese che hanno fatto del rispetto della legalità il proprio “modus operandi”.

Tutti requisiti, questi, sostanziali per lo sviluppo delle filiere agroalimentari all'insegna della trasparenza e che esaltano le peculiarità del made in Italy inteso come prodotto, territorio e qualità di processo.

Analoga attenzione va posta ai controlli sui porti.

I punti di approdo nel nostro Paese sono diventati autentici colabrodo per merci e persone.

E' necessario fare chiarezza sulla trasparenza dei punti di valico marittimo sia per le merci (nel loro aspetto di salubrità, di origine, di certezza dell'eticità della produzione) sia per le persone affinché non ci siano buchi fuori controllo di legalità, certezza, trasparenza.

Tornando ai fatti di Rosarno, resta peraltro da considerare che il definire datore di lavoro colui il quale schiavizza in modo organizzato e criminale delle persone, non rende giustizia a tutte quelle aziende datrici di lavoro (nel 2008 sono state 30.263 su un totale di 216.779 di cui 6.829 al

sud) che hanno regolarmente occupato manodopera extracomunitaria nel pieno rispetto della legge e dei contratti.

Deve essere tenuto nella dovuta considerazione che la questione della regolarità del rapporto di lavoro e del relativo corretto ed intenso utilizzo degli ingressi regolari per lavoro stagionale agricolo di cittadini extracomunitari presenta, nella maggior parte delle aree del nord e del centro, un andamento ormai normalizzato e, solo sporadicamente, interessato da locali fenomeni di abuso o di irregolarità. Pertanto, le argomentazioni possibili sugli eventi accaduti debbono essere correlate a questioni legate allo specifico contesto geografico nel quale, evidentemente, il problema maggiore non è dato tanto dal mancato rispetto della legislazione del lavoro o di quella sull'immigrazione, quanto piuttosto l'assenza dello Stato, a partire dal controllo del territorio, che lascia alla criminalità organizzata ogni possibile spazio di manovra, pressione e controllo sull'economia delle aree interessate.

Quello che spesso accade in molte regioni del sud, ma il fenomeno sta progressivamente allargandosi anche alle regioni del centro e del nord, è la diffusione dell'insediamento di nuovi soggetti (imprese e cooperative senza terra) e dalle sempre più frequenti offerte di manodopera che molte aziende, anche agricole, ricevono da parte di questi soggetti mascherate da appalti di servizi ad esempio per la raccolta della frutta o degli ortaggi.

### **III – Il ruolo delle Organizzazioni di rappresentanza**

Per sottrarre l’impresa al ricatto economico e favorirne la permanenza nell’area della legalità le Organizzazioni di rappresentanza pongono particolare attenzione nella fase di consulenza alle aziende associate, per rilevare elementi di “allarme” già in fase di pre-esame della documentazione contrattuale proposta all’azienda da dette società rispetto a:

- a) entità del corrispettivo dell’appalto
- b) forma del corrispettivo dell’appalto
- c) composizione della compagine sociale
- d) data di costituzione della società

Spesso infatti accade che tali soggetti, che si offrono sul mercato a prezzi “stracciati”, al primo “sentore” di attenzione da parte degli organi ispettivi letteralmente spariscono per riproporsi, dopo qualche mese, sotto altra forma o ragione sociale.

Di conseguenza, lasciano alle imprese associate che si sono avvalse dei loro servizi l’onere di rispondere integralmente del carico sanzionatorio oltre che contributivo, assicurativo e spesso anche retributivo, oltretutto compromettendo anche la posizione ed i diritti degli stessi loro soci lavoratori.

In questo senso, l’Organizzazione di rappresentanza del mondo cooperativo investe sul valore della collaborazione tra il sodalizio associativo e le istituzioni; collaborazione

che si è dimostrata idonea, non solo a garantire una maggiore efficienza dei servizi al cittadino, ma soprattutto a costituire un filtro efficace contro il proliferare di situazioni di irregolarità da fare emergere e da contrastare.

**Federazione nazionale**

Via Tevere, 20 - 00198 Roma  
Tel +39 06-845591  
Fax +39 06-8840652  
e-mail: federazione.fai@cisl.it  
www.fai.cisl.it

**FAX**

---

A: **Al Presidente XIII Commissione  
Agricoltura Camera dei Deputati  
On.le Paolo Russo**

DA: **Fabrizio Scata  
Segretario Nazionale Fai Cisl**

---

**Fax:** 06-6760.4889      **Pag.:** 1 + 23

---

**Tel.:**                    **Data:** 25 maggio 2010

---

**Ogg.:**                    **Cc:**

---

Così come concordato nell'audizione di FAI, FLAI e UILA, in merito all'indagine conoscitiva sul sistema agroalimentare (fenomeno di illegalità) avviata da codesta Spettabile Commissione (XIII Agricoltura), illusterrissimo On.le Presidente Paolo Russo invio gli avvisi comuni sottoscritti tra le parti sociali agricole negli anni 2004- 2007- 2009 e l'Ordine del giorno unitario dei Direttivi convocati a Rosamo per i noti fatti accaduti.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale,  
Fabrizio Scata

(P)

**AVVISO COMUNE**  
**IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE**  
**IN AGRICOLTURA**

L'anno 2004, il giorno 4 del mese di maggio, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del Tavolo Nazionale sul Sommerso — Agricoltura, attivato di concerto con il Comitato Nazionale per l'Emersione del Lavoro non regolare, alla presenza

dell'on. Maurizio Sacconi, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

e del prof. Luca Melidoli, Presidente del Comitato Nazionale per l'Emersione del Lavoro non regolare,

tra

la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (**CONFAGRICOLTURA**)

la Confederazione Nazionale Coldiretti (**COLDIRETTI**)

la Confederazione Italiana Agricoltori (**CIA**)

la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare (**FEDERALIMENTARE**)

la FLAI - CGIL

la FAI - CISL

la UILA - UIL

la Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell'Agricoltura (**CONFEDERDIA**)

è stato definito il seguente Avviso Comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura:

Q WD  
PMM

*Premessa*

Il sommerso in agricoltura è un fenomeno preoccupante e diffuso, sia pure in misura diversa, su tutto il territorio nazionale, e che presenta caratteristiche indubbiamente particolari.

La presenza di tale fenomeno rappresenta un problema — oltre che per lo Stato — anche per le imprese agricole in regola, che adempiono puntualmente agli obblighi burocratici ed economici connessi ai rapporti di lavoro dipendente. Dette imprese infatti si trovano costrette a competere con aziende "sommerso", che operano con costi di produzione notevolmente inferiori.

Il lavoro sommerso, inoltre, incide negativamente sui lavoratori dipendenti non denunciati regolarmente che subiscono l'ingiustizia sociale della mancanza di un'adeguata copertura previdenziale ed assistenziale.

In agricoltura poi, esiste un altro preoccupante fenomeno che non ha riscontro nelle stesse dimensioni negli altri settori: quello del lavoro "fittizio", e cioè del lavoro non prestato ma denunciato all'INPS al solo fine di far percepire i previsti benefici economici e previdenziali.

Di qui la condivisa necessità, peraltro da sempre sottolineata dalle Organizzazioni firmatarie del presente documento, di contrastare adeguatamente il preoccupante fenomeno del lavoro sommerso, coerentemente con le indicazioni dell'Unione Europea, contenute da ultimo nel Progetto di risoluzione del Consiglio del 10/10/2003 sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare.

Il progetto infatti invita tutti gli Stati Membri a combattere il sommerso attraverso un approccio globale basato su azioni preventive che incoraggino i datori di lavoro ed i lavoratori ad operare all'interno dell'economia ufficiale e nel contesto dell'occupazione regolare.

Tutto ciò premesso, le Parti propongono l'adozione dei seguenti provvedimenti:

*Monitoraggio ed analisi del fenomeno*

Realizzazione di un approfondito studio specifico del fenomeno del lavoro sommerso in agricoltura, con il coinvolgimento delle Parti sociali e/o loro organismi bilaterali, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli enti previdenziali ed assicurativi, e delle altre istituzioni competenti (Università, etc.), finalizzato ad individuare, attraverso un'indagine scientifica condotta nelle aree territoriali considerate maggiormente a rischio, le peculiari caratteristiche e le specifiche ragioni che connettono il fenomeno in questione.

A livello territoriale, verrà svolto un compito di monitoraggio dei flussi della manodopera, al fine di valutare l'incidenza delle misure sotto indicate sul fenomeno del lavoro sommerso.

A livello nazionale, gli esiti del monitoraggio e dello studio del fenomeno, nonché i risultati delle iniziative adottate con il presente avviso e le eventuali sopravvenute problematiche in materia di lavoro sommerso, saranno oggetto di analisi e confronto nell'ambito del Tavolo nazionale sul sommerso — Agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(R)

### Stabilizzazione dell'occupazione

Fermo restando che il lavoro in agricoltura è caratterizzato da una rilevante componente stagionale, si condivide la necessità di adottare misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dell'occupazione dipendente in agricoltura mediante apposite agevolazioni contributive aggiuntive per le imprese:

- ✓ • che attivano nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o che trasformano a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato;
  - ✓ • che rinnovano l'anno successivo, con lo stesso lavoratore, rapporti a tempo determinato disciplinati dagli articoli 19 e 20, lettere b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.
- Se sempre al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura, alle imprese che per legge o per contratto sono obbligate ad anticipare al lavoratore alcune prestazioni temporanee, deve essere riconosciuta la possibilità di portare a conguaglio, in sede di denuncia o di pagamento dei contributi, le somme anticipate per conto degli Enti previdenziali ed assicurativi.

### Riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee

Revisione dei criteri e dei meccanismi di erogazione delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, finalizzata ad evitare possibili convenienze per il lavoratore ed il datore di lavoro a non denunciare le giornate di lavoro effettuate al di sopra di certe soglie, ovvero a denunciare giornate di lavoro mai effettuate.

A questo fine si conviene sulla necessità di superare l'attuale regime per soglie di occupazione ed adottare il criterio di un trattamento direttamente proporzionale alle giornate di occupazione effettuate, apportando le conseguenti modifiche alla disciplina della contribuzione figurativa utili ad evitare penalizzazioni per il lavoratore.

Occorre inoltre modificare l'attuale disciplina relativa alle calamità limitandone l'applicazione ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole calamitate ed estendendole ai lavoratori delle aziende di prima lavorazione dei prodotti agricoli.

### Incentivi

Le Parti propongono l'adozione delle seguenti misure incentivanti:

- istituire forme di incentivazione per favorire l'emersione del lavoro dei pensionati;
- semplificare le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari, a partire dall'adozione di un apposito regolamento di attuazione che snellisca le procedure di avviamento al lavoro. Lo studio proposto nel primo paragrafo, riferito al monitoraggio ed analisi del fenomeno, dovrà prevedere un'apposita sessione sulle tematiche in oggetto;

(C)  
G  
M

- (n)
- applicare anche all'agricoltura l'oscillazione della contribuzione antinfortunistica in relazione al numero degli infortuni verificatisi ed al grado di sicurezza delle aziende, in modo tale da premiare le aziende che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano il rischio di infortunio;
  - introdurre incentivi economici in favore delle imprese che incrementano il numero di giornate denunciate per almeno un triennio;
  - prevedere adeguate misure incentivanti per le imprese con maggiore intensità occupazionale e/o operanti nei territori che non usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

#### *Rispetto della legislazione del lavoro e dei contratti collettivi*

L'applicazione delle forme incentivanti previste nei paragrafi precedenti in favore delle imprese agricole deve essere subordinata al rispetto (sostanziale) da parte delle aziende della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### *Vigilanza e controllo*

Le parti auspicano che, nell'ambito del riassetto della disciplina sulle attività ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro, si realizzi il coordinamento nelle attività degli organi ispettivi al fine di un migliore e più razionale svolgimento dell'attività di vigilanza.

Al fine di rendere più efficace l'azione di controllo le parti auspicano l'adozione di un codice unico per ogni singola azienda agricola che serva ad identificare l'impresa nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle registrazioni, gli adempimenti ed i controlli relativi alla stessa.

Con specifico riferimento al fenomeno del lavoro fittizio le parti, al fine di agevolare l'azione di controllo da parte delle amministrazioni competenti individuano dei punti di criticità sui quali è opportuno un approfondimento straordinario per sconfiggere il fenomeno. Tali punti sono rappresentati dal grado di parentela col titolare dell'azienda agricola, dal numero delle giornate denunciate sostanzialmente corrispondenti alle soglie minime di accesso alle prestazioni, dalle ridotte dimensioni aziendali in termini di fabbisogno di manodopera.

Le parti — al fine di rendere più efficace la lotta al sommerso in agricoltura, nonché di favorire la modernizzazione e l'integrazione del sistema previdenziale agricolo, salvaguardandone le specificità — auspicano che alla materia della previdenza ed assistenza in agricoltura gli Enti previdenziali ed assicurativi, ed in primo luogo l'INPS, garantiscano adeguata e specifica attenzione rafforzando, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, il ruolo di coordinamento ai vari livelli, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 19, legge 724/1994 e dall'articolo 9-sexies, legge 608/1996.

\*\*\*\*

Wren  
Q

L'introduzione delle misure incentivanti sopra specificate non comporterebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il minor introito contributivo e fiscale, nonché il miglioramento delle prestazioni per alcune categorie, sarebbe sicuramente compensato dall'ampliamento della platea dei contribuenti, dall'incremento del numero di giustificazioni denunciate e dai risparmi conseguenti alla razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni.

Il riordino della contribuzione figurativa dei lavoratori, inoltre, comporterebbe risparmi previdenziali crescenti nel tempo.

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

FEDERALIMENTARE

FLAI - CGIL

FAI - CISL

UILA - UIL

CONFEDERDIA

Riccardo Cossu  
Berardo Pappalardo  
Carlo Melchiorri  
Luca Lanza  
Francesco Sestini  
Antonio Vassalli  
Giulio Rizzo  
Silvia Valluccia

**AVVISO COMUNE  
IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA IN AGRICOLTURA**

**Premessa**

Le Parti sociali del settore agricolo – viste le positive esperienze degli Avvisi comuni sottoscritti nel 2004 e nel 2007 – hanno ritenuto di addurre col presente documento alla definizione di proposte condivise in materia di lavoro e previdenza agricola da sottoporre all'attenzione del Governo.

Le proposte individuano misure idonee a proseguire l'azione di contrasto al lavoro sommerso, irregolare e fittizio, a salvaguardare i livelli occupazionali e a favorire una migliore occupazione nel settore agricolo.

La necessità di adottare le misure proposte è resa più stringente dalla grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese, e le cui ripercussioni stanno interessando pesantemente anche il settore agricolo.

Non è da sottovalutare altresì che il settore agricolo sta affrontando incisivi processi di tistrutturazione e di riassetto produttivo ed organizzativo conseguenti anche alle modifiche della Politica Agricola Comune avviate con la riforma del 2003 e tuttora in corso.


**MERCATO DEL LAVORO**

**Relazioni sindacali – Bilateralità**

Le buone relazioni sindacali che caratterizzano il settore agricolo hanno consentito di sviluppare, nel tempo, una serie di organismi (enti bilaterali), che assolvono a funzioni non certo secondarie sia rispetto alle stesse Patti costitutivi e sia rispetto ai datori di lavoro ed ai lavoratori dell'agricoltura a livello nazionale e territoriale.

Le Parti credono fortemente nella bilateralità, e intendono rafforzare e razionalizzare il relativo sistema alla luce delle esperienze già maturate e delle possibili prospettive future, anche tenendo conto delle positive pratiche degli altri settori produttivi. A tal fine è in corso un apposito confronto in sede contrattuale.

A sostegno del sistema che le Parti intendono realizzare è necessario individuare meccanismi, anche di carattere legislativo, che tendano certa la contribuzione agli enti bilaterali da parte dei soggetti interessati (imprese e lavoratori).



***Gestione del Mercato del lavoro***

In carenza di organismi e strumenti specifici per il governo e la gestione del mercato del lavoro agricolo, le Parti ravvisano la necessità di promuovere - nel rispetto delle competenze affidate alla legislazione regionale - la costituzione presso i Centri per l'Impiego di apposite commissioni tripartite, composte dai rappresentanti sociali del settore agricolo.

A tali organismi deve essere affidato il compito:

- di attuare una politica attiva del lavoro in agricoltura, da svolgersi in rapporto sinergico con i comuni già titolati alla pubblicazione degli elenchi anagrafici degli operai agricoli e con gli altri soggetti competenti in materia;
- di promuovere ed indirizzare idonee politiche formative e del lavoro, anche con riferimento alle problematiche dei lavoratori migranti.

Vanno altresì fornite alle Regioni adeguate linee d'indirizzo affinché si dotino di necessari strumenti legislativi volti a garantire un sistema integrato e flessibile di trasporto dei lavoratori in grado di interagire con i centri per l'impiego, nell'ambito delle politiche agricole regionali, cui indirizzare politiche di sostegno, fiscalizzazioni ed adeguati incentivi da assicurare alle aziende che vi ricorrono.

***Osservatorio nazionale in materia di lavoro e previdenza agricola***


Si propone di istituire, presso il Ministero del lavoro, un osservatorio in materia di lavoro e previdenza agricola, con funzione di analisi e monitoraggio delle problematiche legate all'occupazione agricola comprese quelle concernenti la previdenza agricola ed il relativo contenzioso, con lo scopo di raccogliere dati e informazioni, analizzare le eventuali criticità ed elaborare proposte per il loro superamento, nonché di fornire indizi per un'efficace azione di vigilanza.

L'osservatorio deve essere composto dalle Parti Sociali firmatarie del presente avviso comune e prevedere la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL.

L'Osservatorio opera in stretto raccordo con la Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati presso l'INPS.

***Lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher)***

Ferme restando le differenti valutazioni politiche delle Parti in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio e preso atto delle dichiarazioni del Ministero del lavoro nell'incontro del 17 giugno 2009 relativamente alla sperimentalità e al monitoraggio degli effetti dell'applicazione delle relative norme, da effettuarsi nell'arco dei prossimi 12 mesi anche a cura dell'osservatorio nazionale di cui al punto precedente, le Parti – anche al fine di dare certezza agli operatori sull'esatto ambito di applicazione della normativa in ordine alle "casalinghe" – ritengono che le casalinghe, senza distinzione di genere, per poter prestare lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura debbano non aver prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e nell'anno precedente.



## COSTO DEL LAVORO

### *Riduzione cuneo fiscale*

Il 30 per cento circa delle imprese agricole italiane opera in aree territoriali che non sono interessate dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate. Queste aziende sono assoggettate ad aliquote contributive pari, ed in alcuni casi addirittura superiori, a quelle complessivamente applicate ai datori di lavoro degli altri settori produttivi e di alcuni Paesi europei.

Al fine di contenere il costo del lavoro per tale tipologia di imprese e di favorire forme di stabilizzazione dell'occupazione compatibili con le peculiari caratteristiche del lavoro agricolo, si propone di estendere le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di cuneo fiscale alle aziende che, operando in zone normali e quindi non essendo destinatarie delle agevolazioni contributive per zone montane o svantaggiate, rimovano l'anno successivo, con lo stesso lavoratore, i rapporti a tempo determinato disciplinati dagli articoli 18 e 19, lettere b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006 nonché dagli articoli 6 e 58 del CCNL per i lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli del 28 giugno 2006.

Si tratta, è bene precisarlo, di rapporti con una garanzia minima occupazionale di 101 o 180 giornate di lavoro l'anno, reiterati nel corso degli anni, e specificatamente disciplinati dalla contrattazione collettiva che assicurano stabilità occupazionale pur essendo a tempo determinato.

### *Aliquote contributive ed agevolazioni*

In prospettiva, resta ferma l'esigenza di avviare una complessiva verifica per il riordino del sistema contributivo agricolo, attraverso un approfondito confronto tra tutte le parti sociali del settore che tenga anche conto di parametri occupazionali.

### *Misure esistenti che necessitano di provvedimenti attuativi*

Da ultimo si sottolinea la necessità che alcune misure già tradotte in disposizioni di legge e contenute nei precedenti Avvisi comuni, diventino concretamente operative mediante l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Si tratta peraltro di misure che hanno già una specifica copertura finanziaria. Le Parti sollecitano il Governo a date attuazione alle seguenti misure:

- Art. 1, c. 60, della legge n. 247/2007: sgravio dei contributi antinfortunistici in misura non superiore al 20 per cento riconosciuto ai datori di lavoro agricolo che:
  1. siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
  2. abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  3. non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge n. 123/2007.

